

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

per il

Programma di "Supporto all'Università Eduardo Mondlane per la riforma accademica, l'innovazione tecnologica e la ricerca scientifica"

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, qui di seguito denominato MAE-DGCS, da una parte, e

il Governo della Repubblica del Mozambico, rappresentato dal Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione, qui di seguito denominato MINEC, dall'altra,

congiuntamente denominati qui di seguito "le Parti",

VISTO l'Accordo di Cooperazione allo Sviluppo firmato tra le Parti in data 11 ottobre 1996,

CONSIDERANDO che nel quadro delle iniziative promesse dal MAE DGCS, sono in corso dal 1983 attività di cooperazione fra Università italiane e l'Università Eduardo Mondlane (UEM),

VISTE le richieste del MINEC del 2005 e del 2010 di continuare a sostenere la crescita accademica e scientifica dell'UEM quale fattore fondamentale per lo sviluppo del Mozambico,

VISTA la Legge n.27/2009 di riforma dell'ordinamento dell'Educazione Superiore approvata dall'Assemblea della Repubblica del Mozambico il 29/06/2009,

CONSIDERANDO che il MAE-DGCS, tenuto conto dell'importanza dello sviluppo della formazione superiore quale fattore di crescita socio-economica del Mozambico e nell'intento di contribuire alla realizzazione di quanto previsto nella suddetta Legge n.27/2009, ha stanziato, con delibera n. 137 del 8 di novembre 2010 del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo, un contributo di Euro 5.045.000,00 nel quadro delle risorse finanziarie previste per le attività di cooperazione nel settore dell'istruzione pubblica con il Mozambico,

HC

BP

CONSIDERANDO la rilevanza che le Parti attribuiscono al miglioramento della qualità e dell'efficacia del settore educativo per il perseguimento delle strategie di riforma economica e lo sviluppo del Paese

CONSIDERANDO la volontà delle Parti di realizzare un Programma di rilevante impatto e d'incidenza strategica settoriale e territoriale nell'ambito del processo di riforma delineato dalla suddetta Legge n.27/2009,

CONSIDERANDO che l'iniziativa si colloca nell'ambito del Programma di cooperazione tra l'Italia e il Mozambico, regolato dall'Accordo intergovernativo del 1996, recependone i principi fondamentali,

CONSIDERANDO che, tramite concorso pubblico ristretto, saranno individuate le istituzioni italiane a cui affidare le attività di assistenza tecnica e di sostegno istituzionale previste in tale iniziativa;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 (Competenze, Finalità e Definizioni)

1.1 Competenze

Le prerogative e le competenze di ciascuna delle Parti nel presente Accordo devono essere interpretate nello spirito e nella lettera dell'Accordo di Cooperazione allo Sviluppo firmato tra le Parti in data 11 ottobre 1996.

Il presente Accordo è composto da 12 articoli e da due allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

1.2 Finalità

La finalità del presente Accordo è di definire le responsabilità delle Parti nell'esecuzione del Programma, con particolare riferimento alle modalità di identificazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle attività, di acquisizione di beni e servizi, oltre che agli aspetti relativi alla gestione, attribuzione ed esborso dei fondi.

1.3 Definizioni

I termini e gli acronimi utilizzati nel presente Accordo hanno il seguente significato

Programma: Programma di Supporto all'Università Eduardo Mondlane per la riforma accademica, l'innovazione tecnologica e la ricerca scientifica

MAE: Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana

MINED: Ministero dell'Educazione della Repubblica del Mozambico

R

B

MINEC:	Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione della Repubblica del Mozambico
MF:	Ministero delle Finanze della Repubblica del Mozambico
MCT	Ministero per la Scienza e la Tecnologia della Repubblica del Mozambico
DGCS:	Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana
DICES:	Direzione Nazionale per il Coordinamento dell'Insegnamento Superiore del MINED
UEM:	Università Eduardo Mondlane
UC:	Ufficio di Cooperazione dell'Ambasciata d'Italia a Maputo
CC:	Comitato Congiunto del Programma
UG:	Unità di Gestione del Programma
CS:	Comitato Scientifico del Programma
ER:	Ente Realizzatore incaricato dall'UEM per la realizzazione di attività di assistenza tecnica nell'ambito del Programma
CE:	Conto Speciale <i>ForEx</i> per la ricezione dei fondi erogati dal Governo italiano, che alimenta il Conto Unico di Tesoreria (CUT) sulla base dei trasferimenti previsti nei Piani Annuali di Attività del programma

ARTICOLO 2 (Obiettivi)

2.1 Obiettivi generali

Gli obiettivi generali del Programma sono

promuovere la partecipazione dell'UEM alla definizione, alla realizzazione ed al monitoraggio dei piani di sviluppo del Paese, attraverso la realizzazione di ricerche finalizzate allo sviluppo locale e la formazione di una massa critica di tecnici superiori capaci di operare per lo sviluppo, promuovere l'inserimento dell'UEM nelle reti accademiche e di ricerca internazionali, promuovere lo sviluppo economico del Mozambico in settori ad alto contenuto tecnologico, favorendo il trasferimento di tecnologie innovative e sostenibili sul piano ambientale, socio-economico e finanziario, promuovere forme di coordinamento permanente tra le diverse Facoltà dell'UEM e le istituzioni pubbliche sulle politiche settoriali

2.2 Obiettivo specifico

Obiettivo specifico del programma è allineare l'offerta formativa e la qualità della ricerca scientifica dell'UEM nei settori interessati dal programma con gli *standard* internazionali e le priorità e le politiche di sviluppo del Mozambico, in accordo con gli obiettivi delineati nella Legge dell'Insegnamento Superiore n.27/2009

R

PP

ARTICOLO 3

(Risultati attesi, ambiti di intervento, attività)

3.1 Risultati attesi

Il Programma si propone di ottenere i seguenti risultati:

- efficienza interna e capacità degli organi centrali dell'UEM di coordinamento, indirizzo, controllo e valutazione delle attività accademiche e di ricerca scientifica aumentate;
- incrementata nelle aree disciplinari e scientifiche interessate dal programma la qualità dell'offerta formativa;
- aumentate le capacità di ricerca scientifica di livello internazionale applicata allo sviluppo socioeconomico e territoriale del Mozambico.

3.2 Ambiti di intervento

Il programma prevede tre ambiti specifici d'intervento, concorrenti al raggiungimento dei risultati attesi:

- supporto istituzionale ai servizi centrali dell'UEM,
- supporto istituzionale a Facoltà e Centri di Ricerca e Servizi,
- supporto alla Ricerca applicata e multidisciplinare.

3.3 Attività

Le attività specifiche verranno identificate dalle Parti rappresentate nel CC, al momento dell'avvio del programma, tenendo conto del complesso delle attività programmate dall'UEM con il ricorso ai fondi pubblici di Bilancio dello Stato e a quelli messi a disposizione dagli altri partner di cooperazione.

La costituzione di un'offerta formativa di qualità internazionale, la creazione di capacità di valutazione critica dei processi e la formazione dell'ecellenza tecnico scientifica nei centri di ricerca e di servizio dell'UEM saranno le caratteristiche salienti del programma, dovendo tradursi in azioni specifiche di formazione e sperimentazione strutturate e nella creazione di un ambiente di lavoro aperto al contesto internazionale, che incoraggi docenti, personale tecnico e amministrativo e ricercatori a rimanere nelle rispettive strutture, ove potranno svolgere attività rilevanti per il progresso del Paese, in contatto permanente con le reti accademiche e scientifiche internazionali.

M

B

ARTICOLO 4
(Istituzioni coinvolte)

Le Istituzioni coinvolte nella realizzazione del Programma sono le seguenti:

4.1 Per la Parte italiana:

4.1.1 Ente finanziatore

Il MAE-DGCS, che fornirà le risorse finanziarie secondo le modalità previste dal presente Accordo e che contratterà direttamente gli esperti italiani incaricati dell'assistenza tecnica alla gestione e della valutazione esterna del programma.

4.1.2 Ente di monitoraggio e controllo

L'UC che, nello svolgere la supervisione delle attività del Programma, assicurerà i necessari contatti con i partner mozambicani del Programma, contratterà il personale di supporto collocato presso l'Unità di Gestione (UG) e sarà responsabile per la programmazione delle spese realizzate attraverso il fondo di gestione in loco.

4.2 Per la Parte mozambicana:

4.2.1 Ente responsabile per la Gestione/Amministrazione dei fondi

Il MF, che provvederà a trasferire all'UEM le risorse finanziarie erogate dal MAE-DGCS per la realizzazione del Programma, nonché quelle necessarie per coprire i costi di competenza mozambicana.

4.2.2 Ente esecutore

L'UEM, che provvederà all'esecuzione del Programma, mettendo a disposizione, in particolare, le strutture e il personale locale, adottando i necessari provvedimenti amministrativi, effettuando le gare per l'acquisizione di beni e servizi e gestendo i relativi contratti, secondo le proprie procedure di programmazione, procurement, esecuzione, controllo e rendicontazione della spesa.

4.2.3 Ente realizzatore

Ente incaricato dall'UEM, per la realizzazione di attività di assistenza tecnica al Programma o per la realizzazione, in collaborazione con soggetti dell'UEM, di protocolli di ricerca specifici finanziati attraverso il Fondo per la Ricerca Applicata che sarà costituito nell'ambito del programma.

M

B

ARTICOLO 5
(Obblighi del Governo italiano)

Il MAE-DGCS si impegna a contribuire alla realizzazione del Programma con un finanziamento a titolo gratuito dell'importo di € 5.045.000,00 (cinque milioni e quarantacinquemila Euro). Tale finanziamento sarà suddiviso come segue:

- un importo di € 4.395.000,00 (quattro milioni e trecentonovantacinquemila Euro) sarà messo a disposizione dell'UEM in tre tranches, il cui ammontare è stabilito al successivo art. 7, per il pagamento dei costi del Programma in Mozambico;
- un importo di € 146.000,00 (centoquarantaseimila Euro) sarà utilizzato dal MAE-DGCS per la costituzione di un fondo "in loco" a sostegno delle attività di supporto al funzionamento dell'UG presso l'UEM;
- un importo di € 504.000,00 (cinquecentoquattromila Euro) sarà utilizzato direttamente dal MAE-DGCS per le attività di assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione da realizzarsi attraverso l'UG e l'invio in missione di servizio di esperti italiani.

ARTICOLO 6
(Obblighi del Governo mozambicano)

6.1 Il MF darà istruzioni al *Banco de Moçambique* per l'apertura di un conto speciale in Euro, e denominato "Programma di Cooperazione Italia-Mozambico per l'UEM".

6.2 La UEM s'impegna a fare quanto di sua competenza per la buona realizzazione del Programma, ed in particolare si impegna a

- 6.2.1 adottare i provvedimenti amministrativi e normativi che permetteranno il consolidamento delle buone pratiche di gestione che emergeranno dall'esperienza del Programma;
- 6.2.2 garantire la piena funzionalità dell'UG, collocata funzionalmente presso l'Ufficio di Cooperazione dell'UEM, provvedendo alla selezione del responsabile mozambicano e dotandola delle risorse necessarie, oltre a quelle già previste dal Programma;
- 6.2.3 selezionare l'ente realizzatore delle attività di assistenza tecnica e di sostegno istituzionale specificate nell'Allegato Tecnico, tramite gara svolta secondo le procedure indicate al successivo art 7 del presente Accordo;
- 6.2.4 far fronte agli oneri di competenza, descritti nell'Allegato Tecnico e non coperti dal finanziamento italiano, inclusi ogni imposta ed onere doganale in Mozambico;
- 6.2.5 consentire al MAE-DGCS ed all'UG di svolgere attività di controllo, monitoraggio e valutazione permettendo, tra l'altro, l'accesso ai siti del Programma e alla documentazione tecnica relativa, a tal fine, tale documentazione dovrà essere conservata per un periodo di almeno tre anni dal giorno dell'invio dell'ultima rendicontazione di cui al successivo art 7;
- 6.2.6 reintegrare il conto speciale con importi corrispondenti alle spese che al MAE-DGCS dovesse ritenere, in fase di verifica delle rendicontazioni, non imputabili al Programma.

M

B

ARTICOLO 7

(Modalità di erogazione del finanziamento)

7.1 Il finanziamento per il Programma, per un importo massimo di € 4.395.000,00, sarà disposto dal MAE-DGCS a favore dell'UEM e sarà notificato al MF con formale comunicazione, tramite l'Ambasciata d'Italia in Mozambico, a seguito dell'entrata in vigore del presente Accordo.

7.2 Il finanziamento sarà depositato in tre quote successive sul Conto Unico del Tesoro e trasferito dal MF all'UEM attraverso il conto speciale indicato all'articolo 6 paragrafo 1. L'UEM sarà l'istituzione responsabile dell'amministrazione dei fondi del Programma che saranno utilizzati per il finanziamento delle attività previste nell'Allegato Tecnico al presente Accordo.

7.3 Il finanziamento sarà depositato dal MAE-DGCS secondo le seguenti modalità

7.3.1 La prima tranche, pari ad € 2.395.000,00, verrà erogata dal MAE-DGCS a seguito dell'entrata in vigore del presente Accordo e di una richiesta dell'Ente Esecutore che attesti l'avvenuta elaborazione del piano operativo relativo all'utilizzo del finanziamento della prima quota.

7.3.2 La seconda tranche, pari ad € 1.000.000,00, verrà erogata su presentazione dell'UEM e conseguente approvazione del MAE-DGCS di un Rapporto contenente:

A - gli impegni assunti, in forma di contratti e/o incarichi coerenti con i contenuti e le procedure del presente Accordo, corrispondenti almeno al 70% della somma versata con la prima tranche. Il rapporto conterrà, inoltre, le previsioni di spesa delle attività che dovranno essere finanziate a completamento della prima tranche. Nella parte finanziaria di detto rapporto verranno riportate:

1. le allocazioni per linee di bilancio in accordo con il Piano di Attività (PA) approvato, specificando le diverse attività e le componenti;
2. le spese sostenute divise per attività e componenti;
3. il bilancio di verifica del conto speciale di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 6;
4. ogni problema e/o impedimento di natura contabile che si sia eventualmente verificato e le misure intraprese per la sua soluzione.

B - le attività realizzate, i risultati raggiunti, il grado di avanzamento rispetto agli obiettivi prefissati, nonché gli indicatori impiegati, in confronto con il PA approvato ed ogni problema e/o impedimento di natura tecnica che si sia eventualmente verificato, nonché le misure intraprese per la sua risoluzione. Inoltre, il rapporto dovrà confermare: a) la piena operatività dell'Unità di Gestione presso l'UEM; b) in caso di attività svolte da soggetti esterni all'UEM con fondi provenienti dal programma, la selezione dei soggetti realizzatori tramite le procedure previste dal presente Accordo; c) la redazione dei Piani di Attività relativi ai fondi gestiti direttamente dall'UEM, secondo le norme e le procedure previste.

C - le attività di acquisto di beni e servizi e di selezione degli enti realizzatori di opere di manutenzione (*procurement*), che illustri il numero, i procedimenti impiegati e i risultati di tali procedimenti, ogni problema e/o impedimento che si sia eventualmente verificato e le misure intraprese per la sua risoluzione.

7.3.3 La terza tranche, pari ad € 1.000.000,00, verrà erogata su presentazione da parte dell'UEM e conseguente approvazione del MAE-DGCS, di un Rapporto contenente:

A - gli impegni assunti, in forma di contratti e/o incarichi coerenti con i contenuti e le procedure del presente Accordo, corrispondenti almeno all'70% della somma versata con la seconda tranche. Il rapporto conterrà, inoltre, le previsioni di spesa delle attività che dovranno essere finanziate a completamento della seconda tranche. Nella parte finanziaria di detto rapporto verranno riportate:

1. le allocazioni per linee di bilancio in accordo con il Piano di Attività (PA) approvato, specificando le diverse attività e le componenti;
2. le spese sostenute divise per attività e componenti;
3. il bilancio di verifica del conto speciale di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 6;
4. ogni problema e/o impedimento di natura contabile che si sia eventualmente verificato e le misure intraprese per la sua soluzione.

B - le attività realizzate, i risultati raggiunti, il grado di avanzamento rispetto agli obiettivi prefissati, nonché gli indicatori impiegati, in confronto con il PA approvato ed ogni problema e/o impedimento di natura tecnica che si sia eventualmente verificato, e le misure intraprese per la sua risoluzione. Inoltre, il rapporto dovrà confermare: i) la piena operatività dell'Unità di Gestione presso l'UEM, ii) in caso di attività svolte da soggetti esterni all'UEM con fondi provenienti dal programma, la selezione dei soggetti realizzatori tramite le procedure previste dal presente Accordo, iii) la redazione dei Piani di Attività relativi ai fondi gestiti direttamente dall'UEM, secondo le norme e le procedure previste.

C - le attività di acquisto di beni e servizi e di selezione degli enti realizzatori di opere di manutenzione (*procurement*), che illustri il numero, i procedimenti impiegati e i risultati di tali procedimenti, ogni problema e/o impedimento che si sia eventualmente verificato e le misure intraprese per la sua risoluzione.

7.4 Selezione della Società di controllo

Ai fini del controllo e della revisione contabile, il programma si avvarrà dei servizi di una Società di controllo che verrà selezionata tramite gara, immediatamente dopo l'erogazione della prima tranche, tra quelle che rispondono alle norme internazionali di revisione contabile approvate dalla Federazione Internazionale dei Contabili (IFAC) e dalla Organizzazione Internazionale delle Istituzioni Superiori di Revisione (INTOSAI).

I termini di riferimento dell'incarico saranno definiti congiuntamente dalle Parti ed elaborati sulla scorta di quanto definito sia nell'Annesso Tecnico sia nei regolamenti interni dell'UEM. Gli esiti della selezione saranno trasmessi al MAE-DGCS per acquisizione di un nulla osta preventivo all'affidamento.

ll

9

7.5 Procurement

Per quanto attiene alle attività di *procurement* queste saranno svolte dall'UEM in base alla normativa locale applicabile. Gli impegni di spesa ed i relativi pagamenti per l'acquisto di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori ed avverranno in conformità al decreto del Consiglio dei Ministri del Mozambico n. 54 del 13 dicembre 2005 e delle sue eventuali modifiche ed integrazioni. In ogni caso le attività di acquisto dei beni e servizi necessari alle attività del programma non potranno discostarsi da quanto previsto nell'allegato 2 che è parte integrante del presente Accordo. Qualora i singoli contratti stipulati nell'ambito del programma abbiano una base d'asta superiore a 125 000 € per l'acquisizione di beni e servizi ovvero di 200.000 € per l'eventuale acquisizione di opere civili, i contratti dovranno essere assegnati solo previo ottenimento di specifico Nulla Osta da parte del MAE-DGCS. Nella misura in cui i singoli contratti stipulati nell'ambito del programma abbiano una base d'asta inferiore ai seguenti massimali indicati non sarà necessario il rilascio del Nulla Osta di cui sopra. Resta fermo l'obbligo di sottoporre alla revisione contabile tutti i contratti di acquisizione di beni, servizi e lavori disciplinati dal presente Accordo.

Sarà cura dell'UEM garantire l'adeguata e completa archiviazione di tutta la documentazione inerente i singoli processi di gara e la loro successiva messa a disposizione per le attività di revisione.

Qualora risulti che i fondi siano stati impiegati in modo non conforme alle modalità ed alle finalità previste dal presente Accordo, il Mozambico si impegna a ricollocare, nel conto speciale, la parte impropriamente utilizzata.

7.6 Relazione finale

7.6.1 Al termine del Programma, il Governo del Mozambico presenterà una relazione tecnico-finanziaria, sulla base di quanto stabilito nel presente articolo, certificata dalla società di controllo, che riguarderà le attività eseguite nel periodo coperto dalla terza tranche del finanziamento. Il Governo del Mozambico presenterà, inoltre, una relazione finale che consolidi le due relazioni precedenti.

7.6.2 Il rapporto della revisione contabile, di cui al paragrafo 1, dovrà pervenire al MAE-DGCS entro sei mesi dal termine delle attività regolate dal presente Accordo.

7.6.3 Gli eventuali interessi bancari maturati a qualsiasi titolo dovranno essere rendicontati e potranno essere utilizzati per le attività del Programma previo consenso tra le Parti.

7.6.4 Nel caso permanessero fondi non utilizzati, essi dovranno essere restituiti alla Parte italiana.

ARTICOLO 8 (Utilizzo dei fondi)

Le risorse finanziarie rese disponibili dal presente Accordo dovranno essere utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati di cui ai precedenti art. 2 e 3 e per l'esecuzione delle attività descritte nell'Allegato Tecnico. Suddetto finanziamento non potrà essere utilizzato per il pagamento di imposte ed oneri doganali in Mozambico. L'UEM prenderà tutti i provvedimenti necessari per assicurare una efficiente amministrazione dei fondi e prevenire ogni abuso ed uso illecito dei medesimi. I criteri di svolgimento delle gare si uniformeranno, per quanto non in contraddizione con il presente Accordo, alla normativa mozambicana.

ARTICOLO 9
(Modalità ed organi di gestione)

- 9.1 Per la gestione del Programma saranno costituiti una Unità di Gestione, un Comitato Scientifico ed un Comitato Congiunto, la cui composizione e responsabilità sono descritte in dettaglio nell'Allegato Tecnico.
- 9.2 L'Unità di Gestione del programma elaborerà un Piano Generale di Attività e Piani di Attività e di Spesa annuali, che saranno sottoposti all'approvazione del Comitato Congiunto (CC), nel formato e con le modalità previste dal ciclo di programmazione di Bilancio dell'UEM.
- 9.3 Le Parti, rappresentate nel CC, si riuniranno periodicamente, almeno una volta l'anno, per partecipare alle attività di valutazione *in itinere* del Programma, per approvare i Piani di Attività e di Spesa ed apportare eventuali modifiche ai capitoli ed alle componenti che dovessero essere proposte dall'UG, nonché per quant'altro fosse necessario al corretto funzionamento del Programma.
- 9.4 Riallocazioni ed aggiustamenti tra le voci all'interno di ciascuno dei Capitoli di Spesa potranno essere effettuate in sede di elaborazione dei Piani di Attività.
- 9.5 Variazioni, in aumento o diminuzione, tra i Capitoli di Spesa (componenti del Programma), entro un valore massimo del 20% per Capitolo, potranno essere apportate dal Comitato Congiunto previa elaborazione, da parte dell'UG, di una proposta tecnica in tal senso.
- 9.6 L'UG metterà a disposizione, su richiesta di ognuno dei componenti del CC e in qualsiasi momento essa dovesse essere avanzata, tutta la documentazione relativa al Programma.
- 9.7 Per assicurare la massima qualità alle attività di ricerca scientifica che verranno finanziate nell'ambito del programma sarà costituito un Comitato Scientifico, la cui composizione e competenze sono definite in dettaglio nell'Allegato Tecnico.
- 9.8 Con periodicità minima annuale saranno realizzati incontri di valutazione *in itinere* al fine di esaminare la qualità delle realizzazioni e dei risultati ottenuti. Gli incontri saranno organizzati dall'UG, con il concorso di tutti gli attori del Programma. Modalità analoghe saranno applicate per la valutazione finale, che sarà realizzata alla conclusione delle attività.

ARTICOLO 10
(Controversie)

- 10.1 Qualora insorgessero controversie durante la realizzazione del Programma, riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, esse dovranno essere discusse e risolte attraverso i canali diplomatici.
- 10.2 Il MAE-DGCS si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del finanziamento nei seguenti casi:
- 10.2.1 per grave inadempienza da parte del Governo della Repubblica del Mozambico, costituisce grave inadempienza l'esistenza di prolungati ed immotivati ritardi nell'utilizzazione del finanziamento italiano, in grado di compromettere lo svolgimento delle attività previste.

l'utilizzazione del finanziamento italiano per attività diverse da quelle stabilite dal Programma; l'esistenza di gravi irregolarità nella gestione del finanziamento italiano, comunque accertate;

10.2.2 per il verificarsi di fatti che rendano impossibile la realizzazione del Programma, come previsto nel successivo Art. 11.

10.3 Il MAE -DGCS si riserva il diritto di recedere dall'Accordo nei seguenti casi:

10.3.1 mancata realizzazione delle attività previste nel Programma;

10.3.2 protratto impedimento per causa di forza maggiore.

Nei due casi sopra menzionati, il MAE -DGCS può decidere unilateralmente la conclusione dell'Accordo, notificandola al MINEC attraverso una Nota Verbale con almeno tre mesi di anticipo.

10.4 Qualora dovessero insorgere controversie che non trovino una soluzione concordata entro sei mesi, il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto trascorsi tre mesi dalla notifica all'altra Parte contraente. In caso di dubbi di carattere interpretativo, l'Accordo prevale sempre sulle disposizioni dell'Allegato Tecnico, e quest'ultimo prevale sempre sulle disposizioni contenute nel Contratto tra FUEM e l'Ente Realizzatore.

ARTICOLO 11

(Impedimenti per cause di forza maggiore)

11.1 In caso di impedimento alla realizzazione del Programma, dovuto a cause di forza maggiore (conflitto armato, calamità naturali o perturbazione dell'ordine pubblico) saranno adottate le seguenti disposizioni:

- a) nel caso in cui la durata dell'impedimento sia inferiore ai sei mesi, il Programma è sospeso ed i fondi non impegnati sono mantenuti fino al venire meno dell'impedimento e al sopraggiungere dell'autorizzazione del MAE -DGCS alla ripresa delle attività, che dovranno essere riviste e approvate dalle Parti prima di procedere alla spesa;
- b) qualora la durata dell'impedimento sia maggiore di sei mesi, le Parti sono tenute ad accordarsi sulla continuazione del Programma ed a stabilire il corso delle azioni. In caso di impossibilità a continuare le attività, le Parti sono tenute a decidere sulla destinazione dei fondi residui non impegnati;
- c) le attività del Programma non compromesse dagli impedimenti possono proseguire fino al completamento e i fondi ad esse destinati rimangono disponibili.

ARTICOLO 12

(Entrata in vigore, durata ed emendamenti)

12.1 Il presente Accordo entrerà in vigore all'atto della sua firma.

12.2 Il presente Accordo termina al momento del completamento delle attività progettuali.

12.3 Le Parti potranno, in ogni momento, concordare emendamenti al presente Accordo e al relativo Allegato Tecnico attraverso scambio di note verbali, che entreranno in vigore secondo le modalità previste.


ll

19

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il testo dell'Accordo, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi.

Fatto a Maputo il 14 marzo 2011 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



Carlo lo Casero
Ambasciatore della Repubblica Italiana

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL
MOZAMBICO



Henrique Alberto Banze
Vice Ministro degli Affari Esteri e
Cooperazione